

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2965

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore GENTILE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 MAGGIO 2004

—————

Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli
o del coniuge del donatore come categoria protetta

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La donazione *post mortem* è spesso associata a morti improvvise che sconvolgono la vita di intere famiglie destabilizzandole spesso non solo dal punto di vista affettivo ed emotivo, ma anche dal punto di vista socio-economico. La morte di un genitore è un evento tragico che ha forti ripercussioni sul nucleo familiare.

All'immenso dolore per la perdita umana si accompagnano ansie e paure per il futuro che appare quanto mai precario soprattutto perché un genitore è fonte primaria di sostentamento economico per la famiglia.

Si ritiene, pertanto, doveroso da parte dello Stato alleviare in parte questa situazione di disagio, tenendo presente e valorizzando il forte atto d'amore che il donatore compie, permettendo, con l'espianto dei suoi organi, che il prossimo possa avere una vita migliore.

Il presente disegno di legge intervenendo sulla legge 1° aprile 1999, n. 91 «Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e tessuti» vuole dare il riconoscimento di categoria protetta ai familiari del donatore deceduto in modo da agevolare il loro inserimento nell'ambito del lavoro sia pubblico che privato.

DISEGNO DI LEGGE

1. Dopo l'articolo 20 della legge 1° aprile 1999, n. 91 è inserito il seguente capo:

«CAPO IV-BIS.

RICONOSCIMENTO DEI FIGLI O DEL
CONIUGE DEL DONATORE COME
CATEGORIA PROTETTA

Art. 20-bis.

(Categoria protetta)

1. I figli del donatore o in mancanza il coniuge sono riconosciuti come categoria protetta ai fini dell'assunzione nell'ambito del lavoro pubblico e privato».

